REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1510/1998 proposto da M. V., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pettini presso il cui studio é elettivamente domiciliato in Firenze, via Luca Landucci n. 17;

c o n t r o

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore

QUESTORE DI FIRENZE, nella persona in carica pro-tempore

DIRETTORE CENTRALE DEL PERSONALE E SERVIZIO SOVR.TI ASS.TI E AGENTI - 2^ Divisione - Sez. Stato e Programmazione Carriera, presso il Ministero dell'Interno,

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati, in Firenze via degli Arazzieri n. 4;

e nei confronti

P. M., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota-provvedimento del 20 febbraio 1998, con la quale l'Amministrazione ha respinto l'istanza del ricorrente di ammissione al corso di formazione tecnico professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente, compresi l'elenco dei partecipanti a tale corso, gli atti di nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente di altro candidato e, per quanto occorrer possa, del decreto del Capo della Polizia del 7 marzo 1994 e del telex del 7 marzo 1994 del Ministero dell'Interno di espulsione del ricorrente dal corso del 1993;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2001 , il Consigliere dott. Saverio Romano;

Uditi, altresì, per le parti gli av.ti C.Pratesi, delegata da A.Pettini e G.Onano dell'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

In servizio presso la Questura di Firenze con la qualifica di agente scelto, il Sig. M. V. partecipava, nel 1992/93, alle prove scritte e orali del concorso interno per esami a n. 2000 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, indetto con D.M. 16.9.1991.

Ammesso al relativo corso di formazione tecnico-professionale, a seguito di sanzione disciplinare inflittagli in relazione ad un fatto verificatosi nel 1993 (dopo che aveva superato entrambe le prove concorsuali), venne espulso dal suddetto corso.

In occasione dell'attivazione di un nuovo corso, il Sig. M. presentava istanza di partecipazione, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti, ma l'amministrazione dell'Interno, con il provvedimento in epigrafe indicato, l'ha rigettata.

Con ricorso notificato il 24 aprile - 1° maggio 1998, il sunnominato ha impugnato gli atti sopra elencati, deducendo, con un unico e articolato motivo, violazione del D.P.R. 24.4.1982 n. 335 e dei bandi di concorso indetti con D.M. 16.9.1991 e con D.M. 18.1.1997; eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, errore e carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza, illogicità, ingiustizia; in particolare, il ricorrente sostiene: che é tuttora vincitore di concorso interno per l'accesso alla qualifica di cui si tratta; che, a seguito della sanzione disciplinare subita, ha già "scontato" la punizione, avendo ritardato per anni la possibilità di ottenere, alla conclusione del corso, la nomina nel ruolo di Vice Sovrintendente; che non esiste alcuna disposizione che sancisca l'espulsione anche dai successivi corsi in caso di sanzione disciplinare; che diversamente opinando si troverebbe nell'impossibilità di poter avanzare nella carriera solo a causa di una sanzione disciplinare, pur essendo in possesso dei requisiti di legge; che, essendo la sanzione successiva al concorso vinto, questo é tuttora valido, mentre la sanzione avrebbe prodotto effetto (espulsivo) soltanto sul successivo corso e non sul concorso, regolarmente concluso.

Costituita in giudizio, l'Amministrazione intimata ha prodotto (fra gli altri documenti) una relazione amministrativa in cui ha sostenuto la legittimità dell'atto impugnato ed ha domandato la reiezione del ricorso siccome infondato.

Il ricorrente ha ribadito le tesi proposte con memoria difensiva.

Non si é costituto in giudizio il Sig. P. M..

All'udienza suindicata, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

1 - Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente - successivo a concorso interno precedentemente superato - adottato a seguito dell'espulsione dello stesso ricorrente dal precedente

corso determinata da una sanzione disciplinare subita per un fatto verificatosi dopo il superamento del suddetto concorso interno.

Avverso il predetto provvedimento, e gli altri atti in epigrafe indicati, il ricorrente ha dedotto la violazione del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 e dei bandi di concorso indetti con i DD.MM. 16.9.91 e 18.1.97, nonché eccesso di potere sotto vari profili; in particolare, a parte l'art. 20, comma 3, del D.P.R. citato, che dispone l'espulsione dal corso del personale che si sia reso responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione, non sussisterebbe alcun'altra disposizione che sancisca l'espulsione dai successivi corsi o la decadenza dalla vincita del concorso, con l'effetto di bloccare ogni avanzamento di carriera del candidato sanzionato disciplinarmente, né il ricorrente potrebbe essere escluso dal nuovo corso attivato dall'amministrazione, dopo aver superato il concorso, ad esso presupposto, la cui validità ed efficacia non é stata incisa dalla sanzione disciplinare subita, essendo questa riferita ad un fatto successivo alla conclusione della procedura concorsuale.

2 - Il ricorso é infondato.

Dopo aver partecipato al concorso per la nomina alla qualifica superiore ed essere stato ammesso al 9° corso di formazione tecnico-professionale, a seguito della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio inflittagli, il ricorrente é stato espulso dal predetto corso.

Successivamente, la sua istanza di partecipazione al nuovo corso é stata respinta in quanto l'espulsione del ricorrente non rientra tra le ipotesi di ammissione al primo corso successivo, previste dall'art. 20 del D.P.R. n. 335 del 1982.

La norma applicata testualmente sancisce: "E' dimesso dal corso il personale che: 1) dichiara di rinunciare al corso; 2) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi, e di quarantacinque giorni per infermità riportata durante il corso. Nell'ipotesi che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto".

Pertanto, la legge - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - prevede espressamente i casi in cui il personale frequentante il corso di formazione, dal quale sia stato dimesso, é ammesso a partecipare al primo corso successivo.

Tali ipotesi riguardano i casi di infermità, riportata durante il corso, e di maternità (per il personale di sesso femminile), nei quali si é riconosciuto il diritto di partecipare al primo corso successivo.

La causa di espulsione, determinata da infrazioni punibili con sanzioni più gravi della deplorazione, pur espressamente contemplata dalla norma, non vale ai fini della predetta ammissione, atteso che nulla dispone la norma per tale ipotesi, come per la diversa ipotesi della rinuncia al corso.

Il ricorrente é stato espulso dal corso che era stato ammesso a frequentare a causa della grave sanzione disciplinare subita (sospensione dal servizio per mesi quattro) e, conseguentemente, é stata negata la sua domanda di partecipazione al corso successivo.

Né rilevano le argomentazioni sviluppate dal ricorrente nella memoria difensiva, in ordine alla distinzione fra concorso e corso di formazione, alla perdurante validità del superamento del primo, all'autonomia del nuovo corso, da cui si ricava il principio che tutti possono presentare domanda per un corso di formazione successivo, se hanno superato il concorso.

A prescindere dalla considerazione che una tale conclusione vanificherebbe la disciplina di cui all'art. 20, citato, tesa precipuamente al fine di stabilire in quali ipotesi spetta di diritto di partecipare al primo corso successivo, la stessa norma specifica che, anche in tali ipotesi, l'ammissione é condizionata all'assenza di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Tale condizione, ove non si verifichi, pregiudica quindi la partecipazione al primo corso successivo anche nei casi in cui ciò spetterebbe di diritto, essendo stata l'assenza dal primo corso determinata da infermità.

Lo stesso diritto a partecipare al corso successivo é riconosciuto al personale che non supera il corso, il quale é restituito al servizio d'istituto ed "é ammesso, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo purché continui a possedere requisiti prescritti" (art. 24, quinquies, comma 6, D.P.R. citato).

Appare evidente che rispetto, a tale ipotesi, lo stesso trattamento non possa essere preteso dal candidato che sia stato espulso dal corso frequentato, incorrendo in una delle sanzioni (più gravi della deplorazione) che, in generale, sono previste come ostative alla partecipazione allo stesso concorso propedeutico al corso di formazione.

Va, infatti, rilevato che il bando di concorso (v. bando indetto con D.M. del 12.12.1991) prevede che debba essere escluso il candidato che, nel triennio precedente, abbai subito una sanzione disciplinare più grave della deplorazione: La previsione, evidentemente, si riferisce al passato, ma se la sanzione di cui si tratta fosse stata subita dal ricorrente prima del concorso, ne avrebbe determinato l'esclusione (dal concorso stesso) e, di conseguenza, dal corso di formazione tecnico-professionale (almeno per un periodo di tre anni).

3 - Per le ragioni sopra esposte, il ricorso é infondato e va respinto.

Sussistono, tuttavia, sufficienti motivi per compensare fra le parti spese e onorari di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso e compensa fra le parti spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 16.1.2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott. Maurizio NICOLOSI - Presidente f.f.

Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est. rel.

Dott. Domenico LUNDINI - Consigliere

F.to Maurizio Nicolosi

F.to Saverio Romano

F.to Alessandro Terzani - Segretario Generale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 MARZO 2001

Firenze, lì 27 MARZO 2001

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alessandro Terzani